

TITOLO IX - Capitolo 3

RISERVA OBBLIGATORIA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Dal 1° gennaio 1999, l'Unione Economica e Monetaria è entrata nella sua terza fase; a partire dalla medesima data 11 paesi hanno adottato la moneta unica europea, l'euro. La responsabilità della politica monetaria dell'area è affidata al Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC), composto dalla Banca Centrale Europea (BCE) e dalle banche centrali nazionali dei paesi dell'Unione Europea (UE).

Nell'ambito del SEBC spetta al Consiglio direttivo della BCE assumere gli indirizzi di politica monetaria, mentre le decisioni operative sono demandate al Comitato esecutivo secondo le decisioni e gli indirizzi stabiliti dal Consiglio direttivo. La BCE, nella misura ritenuta possibile e appropriata, ricorre alle banche centrali nazionali al fine di assicurare efficienza operativa.

La riserva obbligatoria è uno degli strumenti di politica monetaria. In particolare, la previsione di un obbligo di riserva consente al SEBC di stabilizzare i tassi di interesse del mercato monetario e di controllare il fabbisogno di liquidità del sistema.

La riserva obbligatoria viene determinata applicando le aliquote fissate dalla BCE alle consistenze dell'aggregato soggetto a riserva alla fine del mese di riferimento. Dall'importo così determinato viene sottratta una detrazione fissa. L'adempimento degli obblighi di riserva è verificato sulla base della media delle riserve detenute a fine giornata da una istituzione creditizia durante il periodo mensile di mantenimento.

La BCE pubblica alla fine di ogni mese una lista delle istituzioni monetarie e creditizie soggette all'obbligo di riserva e una lista delle istituzioni esenti al fine di consentire l'esclusione dall'aggregato soggetto a riserva delle passività nei confronti dei soggetti tenuti al rispetto della riserva obbligatoria del SEBC.

Al fine di favorire la stabilizzazione dei tassi di interesse, il regime di riserva obbligatoria del SEBC consente di utilizzare un meccanismo di mobilitazione della riserva. Inoltre, per consentire maggiore flessibilità gestionale alle banche è prevista la possibilità di assolvere agli obblighi di riserva in via indiretta attraverso una banca intermediaria.

Nell'ambito del quadro generale indicato dalla BCE, le singole banche centrali nazionali integrano la disciplina per i profili di competenza.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata dal trattato istitutivo della Comunità Europea, come modificato dal Trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 e ratificato in Italia con la legge 3 novembre 1992, n. 454 e, in particolare, da:

- l'art. 5.1 dello Statuto del SEBC/BCE che attribuisce alla BCE, al fine di assolvere i compiti del SEBC, il potere di raccogliere, assistita dalle banche centrali nazionali, le necessarie informazioni statistiche delle competenti autorità nazionali o direttamente dagli operatori economici;
- l'art. 5.4 dello Statuto del SEBC/BCE che attribuisce al Consiglio dell'UE il potere di determinare le persone fisiche e giuridiche soggette agli obblighi di riferimento, il regime di riservatezza e le opportune disposizioni per assicurarne l'applicazione;
- l'art. 19.1 dello Statuto del SEBC/BCE che attribuisce alla BCE il potere di obbligare gli enti creditizi insediati negli Stati membri a detenere riserve minime in conti presso la BCE e le banche centrali nazionali;
- l'art. 19.2 dello Statuto del SEBC/BCE che attribuisce al Consiglio la facoltà di definire la base per le riserve minime e i rapporti massimi ammissibili tra dette riserve e la relativa base, nonché le sanzioni appropriate nei casi di inosservanza;
- l'art. 34.3 dello Statuto del SEBC/BCE che attribuisce alla BCE, entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, il potere di infliggere alle imprese ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati.

e inoltre:

- dai Regolamenti del Consiglio dell'UE sull'applicazione di riserve obbligatorie da parte della BCE (CE n. 2531/98); sul potere della BCE di irrogare sanzioni (CE n. 2532/98); sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della BCE (CE n. 2533/98) emanati il 23 novembre 1998 e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 27 novembre 1998;
- dal Regolamento n. 2818/98 della BCE del 1° dicembre 1998 sull'applicazione delle riserve obbligatorie minime, pubblicato sulla G.U.C.E. del 30 dicembre 1998;
- dal Regolamento n. 2819/98 della BCE del 1° dicembre 1998 relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie e monetarie, pubblicato sulla G.U.C.E. del 30 dicembre 1998.

Le seguenti disposizioni hanno valenza illustrativa e applicativa delle disposizioni comunitarie sopra richiamate, alle quali andrà comunque fatto riferimento per la definizione degli obblighi dei destinatari.

3. Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si definiscono:

- *"aggregato soggetto a riserva"*, le passività denominate in qualsiasi valuta come indicate dall'art. 3 del Regolamento della BCE sull'applicazione delle

riserve obbligatorie minime. Sono escluse le passività nei confronti della BCE e delle banche centrali dei Paesi che hanno adottato l'euro nonché delle banche soggette alla riserva obbligatoria del SEBC; per l'individuazione di queste ultime occorre fare riferimento alla lista delle istituzioni soggette a riserva obbligatoria e a quella delle istituzioni esenti pubblicate dalla BCE.

L'aggregato soggetto a riserva è composto da due parti alle quali si applicano aliquote differenziate (cfr. All. A del presente Capitolo);

- *"banca insediata in Italia"*, la banca iscritta all'albo di cui all'art. 13 del T.U.;
- *"banca intermediaria"*, la banca insediata in Italia che assolve gli obblighi di riserva anche per conto di altre banche che si avvalgono della possibilità di detenere la totalità della riserva obbligatoria in via indiretta (cfr. Sez. II, par. 3, del presente Capitolo);
- *"banca intermediata"*, la banca insediata in Italia che assolve gli obblighi di riserva in via indiretta attraverso una banca intermediaria (cfr. Sez. II, par. 3, del presente Capitolo);
- *"conto di riserva"*, il conto aperto presso la Banca d'Italia da un soggetto sottoposto all'obbligo di riserva; il saldo contabile giornaliero del conto di riserva rileva per il rispetto dell'obbligo di riserva;
- *"mese di riferimento"*, il mese in cui viene effettuata la raccolta sulla base della quale viene calcolata la riserva dovuta;
- *"operazione di rifinanziamento principale"*, operazioni regolari di mercato aperto effettuate dal SEBC sotto forma di operazioni temporanee. Tali operazioni vengono effettuate mediante aste standard, con frequenza settimanale e scadenza a due settimane;
- *"periodo di mantenimento"*, il periodo durante il quale deve essere osservato l'obbligo di riserva;
- *"riserva dovuta"*, l'ammontare di riserva obbligatoria che le banche insediate in Italia sono tenute a mantenere sul conto di riserva presso la Banca d'Italia;
- *"tasso di rifinanziamento marginale (ESCB marginal lending rate)"*, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche insediate in Italia.

5. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i responsabili del procedimento amministrativo di cui al presente Capitolo:

- *autorizzazione all'adempimento dell'obbligo di riserva in via indiretta (Sez. II, par. 3)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi.

SEZIONE II

RISERVA OBBLIGATORIA

1. Caratteristiche generali

Le banche insediate in Italia sono tenute a costituire a fronte dell'aggregato soggetto a riserva un deposito in contanti presso la Banca d'Italia (conto di riserva) (1) (2).

Le succursali di banche estere, comunitarie ed extracomunitarie, sono tenute a detenere la riserva obbligatoria presso la Banca d'Italia. Per le banche con più succursali in Italia la succursale capofila è tenuta al rispetto della riserva obbligatoria aggregata di tutte le filiali in Italia.

La misura della riserva dovuta è pari al 2 per cento della prima parte dell'aggregato soggetto a riserva; nessuna riserva è dovuta con riferimento alla seconda parte (aliquota 0 per cento). Sull'importo così determinato si applica una detrazione fissa, pari a 100.000 euro (3). La detrazione si applica per ogni singola banca assoggettata agli obblighi di riserva anche se questa si avvale della facoltà della riserva indiretta (cfr. par. 3 della presente Sezione) (4).

La riserva obbligatoria deve essere rispettata in media nel corso del periodo di mantenimento. Il periodo di mantenimento va dal giorno 24 del mese successivo a quello di riferimento al giorno 23 del mese seguente. Durante il periodo di mantenimento le banche possono movimentare l'intero ammontare del conto di riserva.

Gli obblighi di riserva si intendono assolti qualora nel periodo di mantenimento l'importo medio dei saldi contabili giornalieri del conto di riserva non risulti inferiore alla riserva dovuta (obbligo medio di riserva).

La riserva obbligatoria è remunerata nella misura pari al tasso medio, calcolato durante il periodo di mantenimento, delle operazioni di rifinanziamento principali poste in essere dal SEBC (5).

(1) Cfr. art. 6 del Regolamento della BCE sull'applicazione delle riserve obbligatorie minime.

(2) Le banche sottoposte all'obbligo di riserva che vengono sospese o escluse dal sistema di regolamento lordo BI-REL (cfr. Guida per gli operatori) sono tenute, dal giorno della sospensione ovvero dell'esclusione, a versare e a detenere la riserva dovuta su un deposito in conto corrente di riserva obbligatoria a gestione locale, acceso presso la Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente.

(3) Cfr. art. 5 del Regolamento della BCE sull'applicazione delle riserve obbligatorie minime.

(4) Per le banche che non si avvalgono di tale facoltà, l'apertura del conto di riserva deve avvenire prima dell'inizio del periodo di mantenimento nel quale la riserva dovuta eccede la detrazione di 100.000 euro.

(5) Cfr. art. 8 del Regolamento della BCE sull'applicazione delle riserve obbligatorie minime. Da un punto di vista analitico, la remunerazione della riserva è pari alla formula seguente:

$$R_t = \frac{H_t \cdot n_t \cdot \sum_{i=1}^n \frac{MRI}{n_t \cdot 100}}{360}$$

dove:

R_t è la remunerazione pagata sulla riserva obbligatoria per il periodo di mantenimento t ;

H_t è l'ammontare di riserva obbligatoria detenuta nel conto di riserva per il periodo di mantenimento t ;

n_t è il numero di giorni di calendario del periodo di mantenimento t ;

i è l' i -esimo giorno di calendario del periodo di mantenimento t ;

MRI è il tasso di interesse della più recente operazione di rifinanziamento principale regolata rispetto all' i -esimo giorno di calendario.

Le somme eventualmente versate in eccesso rispetto alla riserva dovuta non sono remunerate. Le somme a titolo di remunerazione della riserva sono riconosciute alle banche il secondo giorno lavorativo successivo al termine del periodo di mantenimento al quale la remunerazione si riferisce.

2. Aggregato soggetto alla riserva obbligatoria

L'aggregato soggetto a riserva viene calcolato sulla base delle segnalazioni statistiche trasmesse alla Banca d'Italia (matrice dei conti) considerando i dati di fine periodo relativi a ciascun mese di riferimento (cfr. All. A del presente Capitolo).

Tali segnalazioni vengono fornite anche in applicazione dei generali obblighi di segnalazione di statistiche monetarie e bancarie della BCE, che sono stabiliti nel Regolamento della BCE relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie e monetarie (6).

3. Riserva in via indiretta

Le banche possono adempiere agli obblighi di riserva anche in via indiretta attraverso una banca intermediaria. La banca intermediaria è responsabile, congiuntamente alle banche intermedie, del rispetto degli obblighi di riserva da parte di queste ultime (7). Possono svolgere il ruolo di intermediario le banche che gestiscono una parte dell'amministrazione di altre banche, per conto di queste ultime (ad esempio, gestione della tesoreria, comovimentazione del conto di riserva, ecc.).

Le banche che intendono avvalersi della riserva in via indiretta ne fanno richiesta alla Banca d'Italia. La richiesta deve contenere una dichiarazione, firmata dai legali rappresentanti della banca richiedente e della banca intermediaria, attestante il rapporto di gestione amministrativa esistente tra le due banche e l'accordo per la gestione della riserva in via indiretta fra le medesime banche (cfr. All. B del presente Capitolo).

La Banca d'Italia valuta le richieste di autorizzazione con riguardo al rispetto dei requisiti richiesti e agli assetti organizzativi della banca intermediaria. Qualora, la Banca d'Italia, nei 15 giorni successivi alla ricezione di tale richiesta, non sollevi obiezioni, la banca assolve l'obbligo di riserva in via indiretta a partire dal primo periodo di mantenimento successivo alla scadenza dei suddetti 15 giorni. Il termine è interrotto nel caso di richiesta di ulteriore documentazione.

Le banche che non intendono più assolvere gli obblighi di riserva per il tramite di una banca intermediaria ovvero quelle che non intendono più svolgere il ruolo di banca intermediaria per una o più banche ne danno comunicazione alla controparte e alla Banca d'Italia con un preavviso di almeno 12 mesi.

Le banche precedentemente intermedie che intendono assolvere direttamente gli obblighi di riserva attraverso il conto di riserva presso la Banca d'Italia sono tenute al rispetto della riserva obbligatoria sul medesimo conto a partire dal primo periodo di mantenimento successivo alla data di scadenza del periodo di preavviso.

(6) Cfr. art. 3, par. 3, del Regolamento della BCE sull'applicazione delle riserve obbligatorie minime.

(7) Cfr. art. 10, par. 3 del Regolamento della BCE sull'applicazione delle riserve obbligatorie minime.

Nel rispetto del suddetto termine di preavviso, le banche intermedie che intendono assolvere gli obblighi in via indiretta attraverso un diverso intermediario ne danno comunicazione alla Banca d'Italia mediante le medesime modalità sopra descritte.

La BCE o la Banca d'Italia possono revocare l'autorizzazione al mantenimento della riserva indiretta (8):

- a) per ragioni prudenziali relative alla banca intermediaria;
- b) qualora siano venuti meno i presupposti per l'autorizzazione;
- c) nel caso in cui si verifichino inadempienze della banca intermediaria o della banca intermediata nel rispetto degli obblighi di riserva;
- d) su motivata richiesta di una delle controparti.

Qualora la revoca sia dovuta a motivazioni diverse da quelle prudenziali, la Banca d'Italia ne dà comunicazione con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto al termine del periodo di mantenimento entro il quale l'autorizzazione cesserà di essere valida.

4. Inadempienza agli obblighi di riserva e sanzioni

Il mancato adempimento degli obblighi di riserva si verifica se la media dei saldi contabili di fine giornata del conto di riserva di una banca nel periodo di mantenimento è inferiore alla riserva dovuta nello stesso periodo.

In caso di totale o parziale inadempienza degli obblighi di riserva la BCE può imporre una delle seguenti sanzioni (9):

- il pagamento di una somma calcolata applicando all'inadempienza della banca un tasso fino a 5 punti percentuali superiore a quello di rifinanziamento marginale ovvero pari a due volte tale tasso;
- l'obbligo per la banca inadempiente di costituire un deposito infruttifero presso la BCE o la Banca d'Italia per un importo fino a tre volte l'ammontare dell'inadempienza. La durata del deposito non può eccedere quella del periodo per il quale la banca è risultata inadempiente.

La BCE si riserva la facoltà di non procedere all'applicazione di sanzioni per inadempienze all'obbligo medio di importo non rilevante.

Nel caso rilevi una inadempienza all'obbligo di riserva, la Banca d'Italia comunica la stessa e la corrispondente sanzione alla banca interessata mediante lettera inviata per conto del Comitato Esecutivo della BCE. Entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della lettera la banca può, con apposita comunicazione inviata alla Banca d'Italia, accettare l'inadempienza. La relativa sanzione verrà addebitata sul conto della banca.

Qualora intenda sollevare obiezioni, entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della lettera la banca farà conoscere le proprie osservazioni alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia provvederà a inoltrare la comunicazione ricevuta alla BCE per

(8) Cfr. art. 10, par. 4 del Regolamento della BCE sull'applicazione delle riserve obbligatorie minime.

(9) Cfr. art. 7.1 del Regolamento del Consiglio dell'UE sull'applicazione delle riserve obbligatorie da parte della BCE.

l'avvio della normale procedura di infrazione di cui ai regolamenti del Consiglio dell'UE sul potere della BCE di irrogare sanzioni e sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della BCE. A tal fine, il Comitato Esecutivo della BCE notificherà la propria decisione direttamente alla banca inadempiente.

Qualora la banca lasci decorrere il suddetto termine senza accettare la sanzione né sollevare obiezioni, la sanzione è da considerarsi formalmente imposta dal Comitato esecutivo della BCE.

La banca, nei successivi 15 giorni lavorativi, può chiedere un riesame della decisione mediante istanza — indirizzata al Consiglio Direttivo della BCE — contenente tutte le informazioni e le allegazioni a difesa. Il Consiglio Direttivo della BCE si pronuncia sulla richiesta con decisione motivata, notificata per iscritto alla banca interessata (10). Nel caso di rigetto — ovvero decorsi 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di riesame da parte della BCE — il provvedimento è da considerarsi definitivo e la Banca d'Italia provvederà all'applicazione della sanzione.

Ove la banca faccia decorrere il previsto termine di 15 giorni lavorativi senza chiedere un riesame, la Banca d'Italia procederà d'iniziativa all'addebito della sanzione, senza bisogno di ulteriori notifiche.

Inoltre, in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal regime di riserva obbligatoria, la BCE o la Banca d'Italia possono, in conformità con le previsioni contrattuali, sospendere l'accesso alle operazioni su iniziativa delle controparti e alle operazioni di mercato aperto del SEBC. La BCE o la Banca d'Italia possono altresì richiedere alle banche inadempienti il rispetto degli obblighi di riserva su base giornaliera, sospendendo pertanto la facoltà di ricorrere alla mobilitazione della riserva obbligatoria.

In caso di riserva indiretta, le sanzioni possono essere irrogate alla banca intermediaria, alla banca intermediata o ad entrambe, in relazione alle responsabilità accertate per le inadempienze verificatesi.

5. Segnalazioni

Gli obblighi di segnalazione sono a carico di tutte le banche insediate in Italia comprese le banche che utilizzano la riserva indiretta (cfr. Titolo VI, Cap. 1, delle presenti Istruzioni).

Nel caso di banche neo-costituite e di fusioni e incorporazioni, il nuovo soggetto è tenuto al rispetto degli obblighi e, pertanto, all'invio delle segnalazioni dal giorno di avvio dell'operatività (11).

(10) Cfr. art. 3 del Regolamento del Consiglio dell'UE sul potere della BCE di irrogare sanzioni e art. 7.2 del Regolamento del Consiglio dell'UE sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della BCE.

(11) Le banche risultanti da fusioni o incorporazioni sono pertanto tenute al versamento della riserva obbligatoria a partire dal primo periodo di mantenimento successivo al perfezionamento dell'operazione.

Allegato A

**Voci della Matrice dei Conti
che contribuiscono a formare l'aggregato soggetto a riserva**

AGGREGATO SOGGETTO A RISERVA	VOCI DELLA MATRICE DEI CONTI
<i>Parte I - Aliquota pari al 2%</i>	
I.1 Depositi a vista e <i>overnight</i>	389604
I.2 Depositi con scadenza predeterminata fino a 2 anni	389608
I.3 Depositi rimborsabili con preavviso fino a 2 anni	389616
I.5 Titoli emessi con scadenza predeterminata fino a 2 anni	389624
I.6 Strumenti di raccolta a breve termine (<i>money market paper</i>)	389632
<i>Parte II - Aliquota pari allo 0%</i>	
II.2 Depositi con scadenza predeterminata oltre 2 anni	389612
II.2 Depositi rimborsabili con preavviso oltre 2 anni	389620
II.4 Pronti contro termine passivi	389636
II.5 Titoli emessi con scadenza predeterminata oltre i 2 anni	389628

Allegato B

FAC-SIMILE DI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA RISERVA IN VIA INDIRETTA

Alla Filiale della Banca d'Italia di (1) _____

e, per conoscenza, alla Filiale della Banca d'Italia di (2) _____

(denominazione della banca richiedente)_____
(denominazione della banca intermediaria)_____
(codice ABI)_____
(codice ABI)

Con la presente dichiarazione le banche in oggetto premettono di avere già in corso un rapporto di collaborazione che si sostanzia nella gestione di una parte dell'amministrazione da parte della banca intermediaria per conto della banca richiedente. Tale gestione concerne uno o più dei seguenti aspetti:

- ☐ gestione della tesoreria
- ☐ comovimentazione del conto di riserva
- ☐ adesione indiretta alle procedure di scambio
- ☐ altro (precisare) _____

In considerazione di quanto sopra, la banca richiedente chiede l'autorizzazione all'adempimento degli obblighi di riserva in via indiretta. A tale fine la banca richiedente e la banca intermediaria convengono che la banca intermediaria detenga la riserva obbligatoria per conto della banca richiedente per almeno 12 mesi di riferimento consecutivi, a partire dal primo periodo di mantenimento successivo alla scadenza del termine di 15 giorni utile alla Banca d'Italia per eventuali obiezioni alla presente richiesta. L'eventuale rescissione del rapporto contrattuale, di cui si allega copia, è soggetto a un termine di preavviso di 12 mesi.

La banca richiedente e la banca intermediaria dichiarano di essere a conoscenza di tutte le norme regolanti la riserva obbligatoria e, in particolare, per quanto attiene la riserva obbligatoria indiretta, dell'art. 10 del Regolamento della BCE e del Tit. IX, Cap. 3, Sez. II, par. 3, delle Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia.

La banca richiedente dichiara di voler/non voler accedere, nell'ambito delle operazioni di politica monetaria con la Banca d'Italia, a) alle operazioni di mercato aperto; b) alle operazioni su iniziativa della controparte (3) (cancellare le parti che non interessano)

(data)***Per la banca richiedente:***

Il Presidente del consiglio d'amministrazione _____

Il Presidente del collegio sindacale _____

Il Direttore generale _____

Per la banca intermediaria:

Il Presidente del consiglio d'amministrazione _____

Il Presidente del collegio sindacale _____

Il Direttore generale _____

(1) Si tratta della Filiale competente per la banca che richiede la riserva in via indiretta.

(2) Si tratta della Filiale competente per la banca intermediaria.

(3) La dichiarazione in questione non pregiudica l'accesso del dichiarante alle operazioni di politica monetaria con la Banca d'Italia, nel rispetto dei requisiti generali di idoneità richiesti dalla Banca d'Italia stessa.